

# Basilea 4, gli errori da evitare

DOPO IL RINVIO

## Su Basilea 4 ora niente errori

### IL COSTO EVITATO

Secondo la Federazione bancaria europea le proposte in discussione avrebbero chiesto nuovi requisiti per 600-900 mld

### RISCHIO PENALIZZAZIONI

Dal Comitato di Basilea era arrivata l'idea di un "output floor" che avrebbe imposto troppo rigidi livelli di capitale

di **Antonio Patuelli** e **Giovanni Sabatini**

Il 3 gennaio scorso il Gruppo dei Governatori delle Banche Centrali e dei Capi della Supervisione, cioè l'organo che sovrintende i lavori del "Comitato di Basilea", ha deciso di rinviare il completamento di "Basilea 3".

È stata così rimandata ad un prossimo futuro la finalizzazione del pacchetto di regole volto a superare alcuni limiti e a completare il sistema di regole denominato "Basilea 3".

Le regole in corso di elaborazione erano state annunciate a gennaio del 2016 con l'obiettivo di risolvere, entro la fine del 2016, il problema dell'eccessiva variabilità nei calcoli delle attività ponderate per il rischio, migliorarne la comparabilità e ridurre la complessità.

Il 27 febbraio 2016, nella riunione del G20 di Shanghai, venne ribadito il supporto per il lavoro del "Comitato di Basilea" volto a "rifinire gli elementi del quadro di Basilea 3 per assicurare la sua coerenza e massimizzarne la sua efficacia senza aumentare significativamente in maniera generalizzata i requisiti di capitale per il settore bancario". Il concetto venne ripreso nella riunione del G20 di Hangzhou, a settembre 2016, specificando anche la necessità di promuovere un terreno competitivo livellato.

I primi documenti messi in consultazione nel marzo 2016 dal "Comitato di Basilea" non rispettavano, però, i vincoli posti dal G20. In primo luogo le proposte contenute nei documenti di consultazione, se approvate, avrebbero determinato un rilevante impatto in termini di incremento dei requisiti patrimoniali, stimato dalla Federazione bancaria europea tra i 600 e i 900 miliardi di Euro complessivamente per le banche europee. Inoltre, se accolte, le

proposte avrebbero penalizzato le banche che utilizzano i metodi più semplici per misurare il rischio di credito, avrebbero scoraggiato l'utilizzo dei modelli interni attraverso vincoli eccessivi, avrebbero determinato requisiti patrimoniali sui rischi operativi che non riflettevano l'effettiva rischio delle banche, specie quelle di maggiori dimensioni.

Questi problemi e soprattutto gli effetti che da tali ulteriori appesantimenti regolamentari, se approvati, sarebbero derivati per il finanziamento dell'economia europea, in una fase di ripresa ancora debole, sono stati ripetutamente segnalati dall'ABI e dalla Federazione Bancaria Europea sia al "Comitato di Basilea", sia alle Istituzioni e Autorità di Vigilanza Europee. Anche la Federazione Internazionale delle Associazioni Bancarie (IBFed), cui partecipa pure l'Associazione Bancaria Americana, ha richiamato l'attenzione del G20 sul cruciale ruolo delle banche nel sostegno della crescita economica e sullo stretto nesso fra tale funzione e l'assoluta necessità di calibrare il completamento di "Basilea 3" per evitare ulteriori aumenti dei requisiti patrimoniali che avrebbero pesanti ricadute negative sulle capacità di prestito delle banche.

Il 23 novembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul completamento di "Basilea 3" affermando le specificità del settore bancario europeo, il ruolo nel finanziamento dell'economia e la necessità che non siano introdotti ulteriori significativi incrementi di capitale.

La decisione degli scorsi giorni di rinviare l'adozione di ulteriori regole appare, dunque, saggia e volta a valutare con maggiore attenzione gli impatti delle regole proposte, auspicabilmente anche

attraverso una nuova fase di consultazione con gli operatori.

Al di là delle questioni di merito la decisione di rinviare l'approvazione delle ulteriori regole di "Basilea 3" stimola alcune riflessioni più generali di metodo. Su questa linea è importante, infatti, riflettere e individuare il corretto punto di equilibrio tra regole e vigilanza e tra supervisione dell'attività bancaria e gestione della stessa.

Il dibattito sulla variabilità del calcolo degli attivi ponderati per il rischio, che si riflette sui requisiti patrimoniali, è sintomatico. L'attuale sistema di regole consente alle banche la possibilità di utilizzare per il calcolo del rischio di credito modelli interni che stimano i parametri di esposizione al rischio quali la perdita subita in caso di fallimento (LGD) del creditore e sulla stima della probabilità di fallimento dello stesso (PD) sulla base di serie storiche interne. I modelli subiscono un attento processo di validazione da parte delle autorità di supervisione e, solo una volta ottenuta l'autorizzazione dal supervisore, possono essere utilizzati in alternativa al modello standard. E' di tutta evidenza che, a seconda del rigore e della profondità di analisi svolta dal supervisore in particolare sui modelli utilizzati per stimare i parametri di rischio, si potranno ottenere - pure a parità di regole - risultati differenti in termini di entità delle attività ponderate per il ri-





**LE TAPPE**

schio e conseguentemente necessità di capitali per coprire i rischi di quei portafogli di attivi. Proprio l'eccessiva variabilità dei risultati derivanti dall'applicazione dei modelli interni (il cd. "dividendo" da modello interno) ha portato il "Comitato di Basilea" a proporre l'introduzione degli "output floor", cioè di misure drastiche che, prescindere dai risultati del modello interno, richiederebbero un capitale non inferiore ad una certa percentuale (la discussione poneva tale valore tra il 90 e il 60%) di quello derivante dall'applicazione del metodo standardizzato.

Se la diagnosi è corretta (la stessa **Abi** aveva più volte rimarcato l'eccessiva differenza anche a livello europeo, nel calcolo delle attività ponderate per il rischio), la cura proposta appare eccessivamente semplicistica e, dunque, non corretta. L'approccio finora adottato, infatti, appare come una ammissione dell'impossibilità di armonizzare le prassi di vigilanza nella valutazione e nella successiva autorizzazione dei modelli, ricorrendo ad una scorciatoia che di fatto penalizzerebbe il ricorso ai modelli interni fin quasi a renderli non più convenienti, determinando così una peggiore allocazione del capitale rispetto ai rischi e riducendo quindi la disponibilità di credito.

Ciò che oggi si osserva è un progressivo aumento della regolamentazione che tenderebbe a coprire, con una norma ad hoc, ogni possibile caso che si possa verificare sul mercato finanziario e a limitare l'attività di supervisione a un mero esercizio "dispunta" ("tick the box"). Il risultato sarebbe una regolamentazione eccessivamente complessa (si pensi solo a come è progressivamente ed esponenzialmente aumentato il numero di pagine di cui si compongono le direttive in materia finanziaria) che non riuscirebbe a rispettare il principio di proporzionalità e che non riuscirebbe

mai a trovare una stabilizzazione dovendo rincorrere sempre il singolo caso specifico.

La micro regolamentazione porta, poi, al secondo ordine di problemi cioè quello di individuare il confine tra ciò che deve essere disciplinato per la tutela degli interessi generali di stabilità e ciò che invece è attività imprenditoriale rimessa alle decisioni degli organi aziendali nella logica della creazione di valore per gli azionisti. Anche in questo caso la micro regolamentazione tende a far sfumare il confine tra supervisione e gestione. Il tema è quanto mai attuale per l'adozione da parte dei supervisor delle cosiddette "linee guida". In questo caso non ci si trova di fronte, almeno formalmente, a nuove regole, ma, di fatto, la cogenza delle "linee guida" deriva dal fatto che il supervisore si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora non non si consideri soddisfatto dalle spiegazioni ricevute dal soggetto vigilato sugli scostamenti dal comportamento raccomandato. Questo nuovo livello normativo delle cosiddette "linee guida" si aggiunge alla normativa primaria, agli standard tecnici elaborati dalle Autorità europee con il rischio che ad ogni livello ci si possa progressivamente discostare dalla fonte della norma primaria, aumentando il grado di incertezza giuridica e operativa. Ma il rischio ancor maggiore è rappresentato dalla progressiva perdita delle connotazioni delle attività bancarie quali attività di impresa le cui scelte strategiche devono rispondere alle logiche di mercato, pur nei limiti imposti dalla tutela degli interessi pubblici di stabilità, correttezza e trasparenza.

In Italia, il Testo unico bancario, all'art. 10, ha inequivocabilmente riconosciuto all'attività bancaria il carattere di impresa: occorre evitare dannosi passi indietro a livello europeo su tale principio.

*Gli autori sono rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'Abi*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**G20 di Shanghai**

Le regole in corso di elaborazione erano state annunciate a gennaio del 2016 con l'obiettivo di risolvere, entro la fine del 2016, il problema dell'eccessiva variabilità nei calcoli delle attività ponderate per il rischio, migliorarne la comparabilità e ridurre le complessità.

Il 27 febbraio 2016, nella riunione del G20 di Shanghai, venne ribadito il supporto per il lavoro del "Comitato di Basilea" volto a "rifornire gli elementi del quadro di Basilea 3 per assicurare la sua coerenza e massimizzarne la sua efficacia".

**G20 di Hangzhou**

Il concetto venne ripreso nella riunione del G20 di Hangzhou, a settembre 2016, specificando anche la necessità di promuovere un terreno competitivo "livellato"

**Parlamento Ue**

Il 23 novembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul completamento di "Basilea 3" affermando le specificità del settore bancario europeo e il suo ruolo nel finanziamento dell'economia e la necessità che non siano introdotti ulteriori significativi incrementi di capitale.

**Comitato di Basilea**

Tre giorni fa il Comitato composto dal gruppo dei governatori e dei responsabili della vigilanza ha annunciato il rinvio "a un prossimo futuro" dell'incontro per il completamento del sistema di regole predisposto.